

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1616

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(MEDICI)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SARAGAT)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(BO)

Tutela della libertà di concorrenza

*Seduta del 2 settembre 1964*

Il disegno di legge sulla tutela della libertà di concorrenza riproduce, secondo gli accordi programmatici, il testo già approvato dal Comitato ristretto della Camera dei deputati nella precedente legislatura ed elaborato sulla base del disegno di legge ministeriale e di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare.

Le poche modifiche apportate non riguardano la parte sostanziale del disegno di legge, ma, soltanto, migliorano formalmente il testo. Si è mantenuto il sistema già adottato dal disegno di legge governativo ed approvato dalla Commissione speciale della Camera e dal Comitato ristretto, di non concedere eccezioni al divieto delle intese in quan-

to è sembrato che un sistema di eccezioni potesse indebolire il principio della tutela della libertà della concorrenza.

Le intese oggetto della disciplina sono quelle che si concretano sul piano interno e non certamente le intese che hanno per oggetto rapporti internazionali, quali le intese in materia di trasporti aerei e marittimi stipulate sul piano internazionale che non rientrano pertanto nella disciplina della legislazione in oggetto.

L'ambito territoriale della legge è, ovviamente, il territorio nazionale e non si estende a rapporti di carattere internazionale. Non è sembrato opportuno escludere del tutto la disciplina dei trasporti in quanto tale eccezione se è stata prevista dal Regolamento n. 17 della C.E.E. ha trovato nel fatto di non essersi

concretata una politica dei trasporti nel piano comunitario l'esclusiva giustificazione del suo inserimento in quella sede.

Il sistema della legge risponde a rigorose esigenze di giustizia e l'applicazione di essa è affidata, in definitiva, alla Autorità giudiziaria, il che esclude ogni valutazione discrezionale all'applicazione della legge stessa.

Data l'ampiezza dei lavori parlamentari della precedente legislatura, non sembra opportuno, essendo rimasto quasi invariato il testo, un ampio commento delle norme.

Si confida che il Parlamento vorrà affrontare il delicato problema della libertà della concorrenza sulla base del disegno di legge governativo che ha tenuto ferme le deliberazioni di un ramo del Parlamento nella precedente legislatura.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Sono vietate le intese fra imprenditori che, mediante contratti, accordi, pratiche concordate o mediante clausole statutarie, disposizioni generali o regolamentari, o deliberazioni di Consorzi o di Associazioni di imprese, abbiano per effetto di impedire, falsare o limitare la concorrenza sul mercato interno.

In particolare sono vietate le intese che:

- 1) fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali;
- 2) limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- 3) ripartiscono i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- 4) applicano, nei rapporti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni simili o equivalenti;
- 5) subordinano la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano nesso con i contratti stessi.

### ART. 2.

E vietato alle imprese in posizione dominante di manovrare sul mercato di determinati beni o servizi il prezzo, le condizioni di fornitura o il flusso di approvvigionamento in guisa da imporre ai consumatori o a determinate categorie di imprenditori oneri o restrizioni ingiustificati.

Si considera dominante la posizione delle imprese che non sono soggette, anche in virtù di collegamenti, intese o accordi, ad efficiente concorrenza sul mercato interno.

### ART. 3.

Ai fini della presente legge non sono considerati, per sé stessi, intese gli atti di fusione di società o di concentrazione aziendale, gli atti conclusi o realizzati in esecuzione di disposizioni legali o regolamentari, i contratti anche con esclusiva di agenzia, di rappresentanza, di somministrazione, di commissione, i contratti di cessione o di concessione di uso di brevetti industriali, salvo per questi ultimi che si tratti di contratti di licenza esclusiva

reciproca o di contratti contenenti clausole aggiuntive che esplicano di per sé funzioni anti-concorrenziali.

ART. 4.

Tutte le intese che regolano l'attività produttiva e di mercato delle imprese che vi partecipano, anche se concluse verbalmente e anche se si tratti di pratiche concordate, devono essere denunziate al Ministro per l'industria ed il commercio nel termine di 30 giorni dalla loro conclusione.

Nello stesso termine devono essere denunziate le eventuali modificazioni.

La denuncia si esegue mediante deposito di copia integrale dell'atto da cui risulta l'intesa e, nel caso di intesa verbale o di pratica concordata, di dichiarazione attestante l'oggetto dell'intesa o della pratica concordata, le imprese che vi partecipano e le condizioni stabilite.

Sono soggetti all'obbligo di denuncia i titolari e i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ed i legali rappresentanti dei consorzi e delle associazioni di imprese.

L'esecuzione della denuncia da parte di uno degli obbligati esonera gli altri.

Le intese preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere denunziate nel termine di sessanta giorni dalla data stessa.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

ART. 5.

Il Ministro per l'industria ed il commercio può richiedere, in qualunque tempo, alla Commissione di cui all'articolo seguente di indagare sull'illiceità delle intese denunziate o sull'esistenza di intese o pratiche concordate non denunziate e sulla loro eventuale illiceità, nonché sull'esistenza di abusi di posizione dominante, assegnando il termine per l'espletamento di ciascun incarico.

La Commissione di cui all'articolo seguente può anche procedere di ufficio alle indagini, di cui al comma precedente, dandone preventiva comunicazione al Ministro per l'industria ed il commercio.

ART. 6.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione per la tutela della libertà di concorrenza.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio dei ministri.

La Commissione è composta:

a) da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato designato dal Presidente dello stesso Consiglio;

b) da tre membri designati rispettivamente dai Ministri per l'industria e per il commercio, per l'agricoltura e foreste e per il bilancio;

c) da sette membri esperti nelle materie giuridiche ed economiche.

I membri della Commissione sono scelti secondo criteri di competenza e di indipendenza.

La qualità di membro della Commissione è incompatibile con quella di componente di Organi, di dipendente o di consulente abituale di società svolgenti, con fini di lucro, attività nel campo economico.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.

La Commissione dura in carica cinque anni e ciascuno dei componenti può essere riconfermato.

#### ART. 7.

La Segreteria della Commissione è retta da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Alla segreteria possono essere addetti anche impiegati della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva di altre Amministrazioni, comandati ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti numerici e di qualifica che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con quello per il tesoro.

#### ART. 8.

La Commissione di cui all'articolo 6 per l'espletamento delle proprie funzioni può:

a) richiedere agli uffici pubblici, alle imprese direttamente ed indirettamente interessate, ai consorzi, alle associazioni di imprese ed eventualmente agli utilizzatori e ai consumatori di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini della istruttoria;

b) disporre indagini tecniche e perizie avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla pubblica amministrazione;

c) invitare imprenditori, amministratori, sindaci, dirigenti di società e legali rappresentanti di consorzi e associazioni di imprese, a deporre su circostanze specifiche;

d) incaricare pubblici funzionari dello espletamento di ogni altra indagine necessaria per il compimento dell'istruttoria.

Ai pubblici funzionari incaricati di tali indagini sono conferiti tutti i poteri di accesso, di controllo e di richiesta di informazione che spettano per legge agli uffici finanziari per l'applicazione dei tributi.

Nessuna indagine potrà concludersi senza che gli imprenditori, nei cui confronti si svolge, siano stati invitati a presentare memorie entro un termine di trenta giorni ed a svolgere, decorso il termine per la presentazione della memoria, le loro ragioni oralmente davanti alla Commissione.

Nella indicazione delle memorie e nella difesa orale gli imprenditori interessati possono pure farsi assistere da avvocati ed esperti.

#### ART. 9.

La Commissione riferisce al Ministro per l'industria ed il commercio sul risultato delle indagini compiute.

La Commissione può sottoporre al Ministro per l'industria ed il commercio proposte di provvedimenti idonei alla tutela della concorrenza.

#### ART. 10.

I componenti della Commissione di cui all'articolo 6 e della segreteria ed in genere coloro che compiano o concorrano a compiere atti della istruttoria prevista dall'articolo 8, o che di tale istruttoria vengano comunque a conoscenza per ragioni del loro ufficio, sono obbligati a conservare il segreto sugli atti e sulle notizie acquisite.

#### ART. 11.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, se la Commissione ha ritenuto esistente l'infrazione ai divieti di cui alla presente legge, diffida le parti interessate ad eliminare la infrazione entro un termine non superiore ai giorni novanta dalla notificazione della diffida, prescrivendo le misure necessarie.

Tale diffida dovrà essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana entro 15 giorni dalla notifica.

L'ottemperanza alla diffida nel termine stabilito preclude l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 19.

## ART. 12.

Il Ministro per l'industria ed il commercio nel caso di inottemperanza alla diffida o nel caso di intesa non denunciata propone l'azione per l'accertamento della illiceità dell'intesa e dell'abuso di posizione dominante.

L'azione è proposta avanti al Tribunale di Roma presso il quale sono istituite una o più sezioni specializzate.

Presso la Corte d'Appello di Roma è istituita una sezione specializzata per i giudizi di impugnazione delle sentenze delle Sezioni di cui al comma precedente.

Nei giudizi interviene il pubblico ministero con i poteri di cui ai comma 2 e 3 dell'articolo 72 del Codice di procedura civile.

## ART. 13.

Il Collegio della sezione specializzata del Tribunale e della Corte d'appello è integrata da due esperti per il Tribunale e da quattro per la Corte d'appello.

Ogni quadriennio il Consiglio Superiore della magistratura o, per delega, il Presidente della Corte d'appello di Roma, forma un albo degli esperti in materia economica che possono essere nominati per integrare il collegio.

Possono essere iscritti nell'albo i professori ordinari o liberi docenti in materia economica o giudiziaria; gli avvocati iscritti nell'albo della Corte di cassazione, i dottori in economia e commercio con almeno venti anni di professione.

Gli esperti sono nominati per la durata di due anni, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui al secondo comma del presente articolo, dal Consiglio Superiore della Magistratura, o, per delega, dal Presidente della Corte d'appello di Roma, in numero di due effettivi e due supplenti per la Sezione specializzata del Tribunale e di quattro effettivi e di quattro supplenti per la Sezione specializzata della Corte d'appello. Alla sostituzione degli esperti nominati, che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del biennio, si provvede con l'osservanza delle medesime disposizioni.

## ART. 14.

L'azione di cui all'articolo 12 può essere anche proposta da chiunque abbia interesse, previa denuncia al Ministro per l'industria ed il commercio, decorsi 90 giorni dalla denuncia stessa.

La denuncia non è richiesta se il Ministro per l'industria ed il commercio ha notificato la diffida di cui all'articolo 11.

L'azione è proponibile, entro sei mesi dalla pubblicazione della diffida sulla *Gazzetta Ufficiale*, anche se le imprese abbiano ottemperato alla diffida stessa.

L'azione deve essere proposta anche nei confronti del Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 15.

Se la definizione di un giudizio civile o amministrativo dipende dalla decisione di una controversia sulla illiceità di una intesa o sull'abuso di una posizione dominante, il giudice sospende il processo fino a quando tale controversia non sia decisa con sentenza passata in giudicato.

Se il giudizio per detta controversia non sia ancora pendente, il giudice, col provvedimento di sospensione, fissa un termine perentorio alle parti per proporre la relativa domanda davanti alla Sezione specializzata del Tribunale.

La domanda deve essere proposta anche nei confronti del Ministro per l'industria ed il commercio, omessa la denuncia prevista nell'articolo 14. Se essa non è proposta nel termine prefisso il processo civile o amministrativo si estingue.

Se la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sulla illiceità di una intesa o sull'abuso di una posizione dominante, il giudice sospende il processo fino a quando tale controversia non sia decisa con sentenza passata in giudicato. Si applicano in tal caso le disposizioni dei comma 2), 3) e 4) dell'articolo 19 del Codice di procedura penale.

ART. 16.

L'azione, da chiunque esercitata, per l'accertamento della illiceità di una intesa ovvero dell'abuso di una posizione dominante può essere promossa dopo che sia decorso un mese, e non oltre sei mesi, dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e su uno o più giornali di un annunzio, col quale si rende noto che si intende promuovere una tale azione davanti alla Sezione specializzata del Tribunale di Roma.

L'annunzio deve contenere gli elementi necessari per individuare l'azione stessa.

Il Presidente della Sezione specializzata del Tribunale, con suo decreto emanato su

ricorso di chi intende promuovere l'azione, indica i giornali sui quali deve essere pubblicato l'annunzio e determina ogni altra modalità della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui giornali predetti.

## ART. 17.

La sentenza passata in giudicato che pronunzia sulla domanda per l'accertamento della illiceità di intesa o di abuso di posizione dominante fa stato nei confronti di tutti gli interessati.

La sentenza è pubblicata per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui giornali indicati nel dispositivo della sentenza stessa. La pubblicazione della sentenza, quando sia passata in giudicato, è fatta a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza definitiva ed a spese della parte soccombente.

Le azioni consequenziali all'accertamento della illiceità dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante restano regolate, anche per quanto riguarda la competenza, dal codice di procedura civile.

## ART. 18.

Accertata, con sentenza passata in giudicato, l'illiceità dell'intesa o l'abuso di posizione dominante, il Ministro per l'industria ed il commercio ordina, con la procedura prevista dal Testo unico, approvato con regio decreto 14 ottobre 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, alle imprese partecipanti all'intesa illecita od all'abuso il versamento a favore dello Stato di una somma non inferiore all'uno per cento e non superiore al cinque per cento dell'importo di vendita del prodotto o dei prodotti per il periodo nel quale si è verificata l'infrazione ai divieti stabiliti dalla presente legge.

Avverso il decreto del Ministro, l'impresa può proporre opposizione avanti il giudice competente.

## ART. 19.

Coloro che dopo la sentenza di accertamento della illiceità passata in giudicato, operano in modo da attuare l'intesa illecita o esercitare l'abuso sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il Ministro può, anche in pendenza del giudizio penale, invitare l'impresa a sostituire nel termine prefisso tutti o alcuni degli am-

ministratori o il direttore generale in carica con altre persone che siano ritenute idonee.

In caso di inottemperanza all'invito, il Tribunale, su richiesta del Ministro per l'industria ed il commercio, con provvedimento emanato in Camera di Consiglio, revoca gli amministratori e nomina un amministratore giudiziario determinandone i poteri e la durata.

ART. 20.

Le norme della presente legge non si applicano alle imprese esercenti servizi pubblici, alle aziende ed istituti di credito ed alle imprese di assicurazione, la cui attività è oggetto di particolare disciplina legislativa.

Le norme stesse non modificano la legislazione relativa alle imprese gestite o inquadrate da Enti pubblici, alla disciplina autoritativa delle merci e dei prezzi nonché all'esercizio di attività svolte da imprese cooperative e compiti a queste attribuiti da norme particolari.

ART. 21.

Le norme della presente legge fanno salva l'applicazione delle disposizioni contenute nei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità economica europea.

ART. 22.

Le spese relative al funzionamento della Commissione e della segreteria ed ogni altra spesa occorrente per l'applicazione della presente legge graveranno sugli appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro sono fissate le indennità spettanti agli esperti componenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello.

All'onere della spesa di lire quattro milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà con la riduzione di un milione del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 3 milioni del capitolo 105 del detto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.